

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23227 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 14/07/2026

OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap,
2006 - Avviso di accertamento
- Maggior reddito non
dichiarato - Accertamenti
bancari - Motivazione
apparente.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

De Luca Salvatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Serena Cancellara del Foro di Pescara, che ha indicato recapito Pec;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 1514, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 5.12.2016, e pubblicata il 6.6.2017;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche svolte anche mediante indagine sui conti correnti bancari a lui riconducibili, notificava il 30.5.2011 (ric., p. 1) a De Luca Salvatore, libero professionista svolgente attività di studio legale, l'avviso di accertamento n. TD5010200212/2011, contestando il maggior reddito non dichiarato nell'anno 2006, con riferimento ai tributi dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva.

Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, ma riteneva poi di non presentarsi non disponendo ancora della documentazione bancaria, comunque richiesta all'Istituto di credito di cui era correntista.

2. Salvatore De Luca impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, proponendo plurime censure e lamentando anche la violazione del suo diritto di difesa. Nel corso del grado di giudizio otteneva la consegna e depositava la documentazione bancaria. La CTP riteneva che il diritto di difesa del contribuente fosse stato violato in conseguenza dell'omesso svolgimento del contraddittorio a seguito della promozione del procedimento di adesione, accoglieva perciò il suo ricorso ed annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non violato il diritto di difesa del contribuente, ed inadeguate le giustificazioni delle movimentazioni bancarie da lui proposte, ma disponendo ridursi l'ammontare dell'accertamento provvedendosi all'esclusione dal reddito imponibile dei prelevamenti, in considerazione della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Salvatore De Luca, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Ragioni della decisione

Occorre premettere che l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inammissibilità dell'intero ricorso del contribuente per difetto di autosufficienza. La critica appare infondata, perché il ricorrente ha ricostruito in misura sufficiente lo svolgimento del processo ed ha anche proposto alcune critiche riferite a specifiche questioni di diritto. L'Agenzia delle Entrate denuncia l'inammissibilità del ricorso anche perché in realtà volto a domandare il riesame nel merito dei fatti di causa. Neppure questa critica, nella sua genericità, può essere accolta, ancora in considerazione di quanto poc'anzi osservato.

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 132, comma 1 [ma: secondo comma], n. 4, c.p.c., perché il giudice dell'appello espone una motivazione priva di ogni valutazione propria sui fatti di causa, che si risolve in una motivazione meramente apparente, con particolare riferimento alla documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie prodotta.

2. Con il terzo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il contribuente critica sempre la nullità della sentenza impugnata, questa volta a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la CTR totalmente mancato di considerare la documentazione giustificativa prodotta dal ricorrente, conseguendone il travisamento della prova.

2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dal contribuente contestano entrambi la decisione della CTR per non essersi pronunciata, o comunque per averlo fatto con motivazione meramente apparente, sulla

documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie da lui fornita. Possono in questo caso superarsi i limiti nella formulazione tecnica dei motivi, perché la critica è chiara. Le censure introdotte presentano elementi di connessione e possono essere trattate congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.

2.2. La CTR scrive in proposito che "L'appellante ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza appellata, correttamente precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nel caso in cui l'accertamento sia stato effettuato dall'Ufficio sulla scorta di verifiche di conti correnti bancari, come avvenuto nel caso che ci occupa, è onere del contribuente (non assolto, per come risulta da un semplice esame dei documenti versati in atti) dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili" (sent. CTR, p. II).

Anche se, per rendere comprensibile il discorso, si è dovuto riportare un passaggio motivazionale più ampio, la valutazione espressa dalla CTR in ordine alla documentazione giustificativa allegata dal contribuente si limita ad affermare che l'onere della controprova non è stato assolto "per come risulta da un semplice esame dei documenti versati in atti". Il giudice dell'appello non chiarisce neppure quale documentazione il contribuente abbia prodotto, tanto meno per quale ragione la stessa dovrebbe ritenersi inidonea ad assicurare la prova contraria alle presunzioni invocate dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza degli eseguiti accertamenti bancari.

La motivazione proposta dalla CTR si risolve in una stringata ed apodittica formula, che nulla chiarisce della valutazione operata dal giudice dell'appello, il quale propone una motivazione in effetti meramente apparente sul punto.

Rimane fermo che, come ripetutamente chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora

l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili fornendo, a tal fine, una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928, conf. Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857).

Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto fondati, e devono perciò essere accolti.

3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura ancora la nullità della sentenza impugnata a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la CTR, pur riformandola, nulla dice circa la decisione assunta dalla CTP, che aveva rilevato la violazione del diritto di difesa del contribuente a causa della mancata istituzione del contraddittorio a seguito dell'istanza di adesione proposta.

3.1. In ordine al contraddittorio tra le parti il giudice del gravame scrive che "Il primo giudice, nel precisare che il contribuente aveva fatto istanza per l'avvio del procedimento con adesione, non ottemperando però all'invito a comparire, sosteneva che l'Ufficio, comunque avrebbe dovuto sentire la voce del contribuente, il quale avrebbe potuto presentare delle osservazioni per meglio chiarire la sua posizione, fondando su tale base l'accoglimento del ricorso" (sent. CTR, p. II), ma a tale premessa non fa seguire alcuna propria valutazione.

Anche in questo caso il giudice dell'appello non esprime compiutamente la propria motivazione, ma il contribuente pone una

questione, questa volta, non di fatto ma di diritto, e chiede di verificare se nel caso in esame sia stato violato il suo diritto di difesa, e questa Corte regolatrice è quindi chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968; conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).

Nel caso di specie risulta incontroverso che l'Amministrazione finanziaria avesse invitato al contraddittorio il contribuente, ed è anzi narrato dallo stesso contribuente che proprio lui aveva promosso la procedura di accertamento con adesione (il 3.6.2011, ne dà atto la CTP), a seguito della notificazione dell'atto impositivo. Tuttavia il contribuente non si presentava, ed allega che era ancora in attesa della documentazione bancaria. Questa giustificazione non esclude che il contraddittorio fosse stato regolarmente istituito e non sia possibile addebitare alcuna negligenza all'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso l'Agenzia delle Entrate non è neppure tenuta ad accogliere la richiesta del contribuente relativa allo svolgimento della procedura di accertamento con adesione.

Il secondo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve pertanto essere respinto.

4. Mediante il quarto mezzo d'impugnazione, indicato come proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente critica nuovamente la nullità della pronuncia del giudice dell'appello, a causa della violazione dell'art. 54 del Dpr n. 917 del 1986, dell'art. 19 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 52, 54 e 55 del Dpr n. 633 del 1972 e degli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 42 del Dpr n. 600 del 1973, nonché degli artt. da 31 a 35 del DI n. 446 del 1997, per non avere la CTR pronunciato, rilevando l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, che aveva attribuito al contribuente la responsabilità per non aver coltivato la procedura di accertamento con adesione; per aver accolto la contestazione dell'Amministrazione finanziaria proposta solo in appello

circa l'inidoneità giustificativa della documentazione prodotta perché già riportata nell'avviso di accertamento; per non aver tenuto conto neppure della documentazione giustificativa relativa alla compravendita di un piccolo immobile in Capo Rizzuto; per aver omesso di esaminare il fatto che i redditi dichiarati dal contribuente risultavano "congrui anche secondo il redditometro e/o gli studi di settore" (ric., p. 14).

4.1. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente propone censure eterogenee, alcune ripetitive, e lamenta in realtà ogni possibile vizio della decisione impugnata, nullità per omessa pronuncia (es. inammissibilità dell'appello), violazione di legge (tardività delle contestazioni dell'ADE), vizio di motivazione (omessa valutazione della congruità con il redditometro).

Questa Corte di legittimità ha però chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere

successivamente su di esse, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, *amplius*, cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).

Il motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.

5. Con il quinto strumento di impugnazione, indicato come proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia sempre la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della "violazione e falsa applicazione della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale" (ric., p. 15), per essersi la CTR espressa in maniera incomprensibile, non chiarendo quali movimentazioni bancarie debbano essere escluse dal calcolo del reddito imponibile del contribuente, tra versamenti e prelevamenti.

5.1. Il giudice dell'appello scrive in materia, in motivazione, che "è intervenuta, successivamente alla proposizione dell'appello, la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata illegittima la norma in forza della quale i prelevamenti fatti dal professionista, non giustificati dal fisco, erano stati considerati come compensi, con la precisazione che la norma dichiarata illegittima è stata espunta "ab imis" dal sistema e, per tale ragione è da considerare come se non fosse mai entrata in vigore". Quindi, in dispositivo, il giudice del gravame scrive: "Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dispone che l'Ufficio Finanziario ridetermini il reddito omesso escludendo i soli prelevamenti, con conseguente riduzione delle maggiori imposte e sanzioni richieste" (sent. CTR, p. III).

Non vi sono ragioni, pertanto per dubitare che il giudice di secondo grado abbia inteso adeguarsi alla indicata pronuncia della Consulta, ed abbia richiesto all'Amministrazione finanziaria di ricalcolare il reddito del contribuente con esclusione dei prelevamenti rilevati sui suoi conti correnti bancari.

La decisione assunta dalla CTR risulta peraltro condivisibile e conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 8.4.2024, n. 9403).

Il fatto, poi, che nel corso della motivazione la CTR sia incorsa in un evidente *lapsus calami*, ed abbia scritto pure che il reddito del contribuente avrebbe dovuto essere ricalcolato "escludendo i soli versamenti non giustificati", non inficia la chiarezza della condivisibile decisione assunta, come reso evidente dall'intera motivazione addotta, con particolare riferimento al richiamo alla pronuncia n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, e dalla inequivocabile statuizione contenuta nel dispositivo.

Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.

6. In definitiva, il primo ed il terzo motivo di ricorso introdotti da Salvatore De Luca risultano pertanto fondati, e devono perciò essere accolti negli indicati limiti di ragione, dichiarato inammissibile il quarto e rigettati gli ulteriori, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti da **De Luca Salvatore**, dichiarato inammissibile il quarto e rigettati gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3.7.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale